

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 24 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(319) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ARCHIVIAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DI: DE MELLO MECKEL JOCIANE, PINTO DIAS JOSEANE, MAZETTO CARLA REGINA E DALLA VILLA ELIANE (tesserate Soc. SPD F. Calcio a 5 Preci) E DELLA SOCIETA' SPD F. CALCIO A 5 PRECI, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 114/bis del 15.5.2009).

Quattro calciatrici tesserate per la società S.P.D. Femminile C 5 Preci (De Mello Neke Jociane, Pinto Dias Joseane, Dalla Villa Eliane, Mazzetto Carla Regina) mancavano di rispondere a due convocazioni della Divisione Regionale Calcio a 5 per l'attività di rappresentativa dei giorni 14 e 22 aprile 2008.

La Procura Federale, informata dei fatti ed espletate le indagini, con atto del 25 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale dell'Umbria le calciatrici di cui sopra nonché la società Preci, contestando alle prime la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 76 comma 2 NOIF, alla seconda la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Le deferite si costituivano ed eccepivano preliminarmente la decadenza in cui era incorsa la requirente per l'inosservanza dei termini di cui all'art. 32, comma 11, CGS, subordinatamente per l'infondatezza del deferimento, concludendo per il rigetto del medesimo, ovvero, in via ancor più subordinata, per l'applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle della Procura, che aveva richiesto una giornata di squalifica per ogni calciatrice e l'ammenda di € 400,00 per la Società.

Il Giudice di primo grado, con decisione del 15 maggio 2009, accoglieva l'eccezione delle deferite e disponeva l'archiviazione del deferimento, che giudicava illegittimo in quanto effettuato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 11, CGS. Motivava il primo

giudice che, essendosi i fatti verificati nell'aprile 2008, le indagini si sarebbero dovute concludere prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, cosa che non era avvenuta, giacché le indagini si erano protratte sino all'ottobre 2008 e non era intervenuta la proroga, neppure richiesta dalla Procura Federale.

Avverso tale decisione propone ricorso la Procura Federale per l'annullamento dell'atto impugnato e per l'accoglimento delle Sanzioni richieste in primo grado.

Deduce la ricorrente che, avendo avuto la notizia della violazione in data 12 maggio 2008, le sarebbe mancato il tempo tecnico per predisporre una pur minima attività, per cui nessuna censura poteva essere mossa ad essa Procura per aver incardinato l'istruttoria con l'inizio della stagione sportiva successiva a quella dei fatti, tanto più che le calciatrici indiziate si trovavano fuori d'Italia e vi avrebbero fatto ritorno solo a settembre 2008.

Aggiunge la ricorrente che neppure si sarebbe potuta presentare istanza di proroga delle indagini a mente dell'art. 32, comma 11, CGS, non essendosi verificata alcuna condizione di eccezionalità, alla quale la norma subordina la facoltà di appellarsi a tale istituto.

Per altro e diverso aspetto, l'esatta interpretazione dell'art. 32 CGS, secondo la ricorrente, porterebbe ad intendere il limite temporale ivi enunciato come quello che decorrerebbe dal momento in cui un'indagine viene formalmente aperta, classificata e numerata dalla stessa Procura.

La ricorrente, evidenziato inoltre che l'art. 32, comma 11, CGS non porrebbe alcuna sanzione per la sua inosservanza, esprimendo solo una "raccomandazione" a che le indagini siano concluse nei termini ivi indicati, ha concluso per la totale erroneità della decisione impugnata e per la sua conseguente riforma.

Resiste al ricorso la società Preci C/5, riproponendo le tesi difensive già svolte in primo grado e sostenendo, in aggiunta, l'eccezione di improcedibilità del ricorso per decorrenza dei termini di cui agli artt. 36, comma 11, e 37, comma 1, lettere a) e b) CGS.

All'udienza odierna sono comparse la Procura Federale e la società Preci C/5, riportandosi entrambe ai propri atti.

Il ricorso è infondato.

In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla resistente.

La Procura Federale ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione della decisione impugnata in data 25 maggio 2009; il ricorso è stato proposto il 29 maggio successivo, sicché il termine di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) CGS, di sette giorni dalla data nella

quale è pervenuta la comunicazione della decisione che s'intende impugnare, è stato rispettato.

Nel merito si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti e per ammissione della stessa Procura che il caso le era stato comunicato il 12 maggio 2008 e che le audizioni delle parti coinvolte nelle indagini avevano avuto inizio il 23 luglio 2008 ed erano terminate il 3 ottobre 2008, in entrambi i casi oltre la conclusione della stagione sportiva 2007/2008 nella quale le violazioni contestate alle deferite erano state commesse. Nulla avrebbe impedito alla Procura Federale di aprire le indagini entro la stagione sportiva di cui sopra e di avvalersi della richiesta di proroga delle stesse, tanto più che, come è stato ammesso dalla stessa Procura, il caso aveva ogni requisito probatorio per essere risolto in forza delle prove documentali acquisite e quindi senza necessità di particolare istruttoria e che l'assenza dall'Italia di alcune delle quattro calciatrici deferite, di ritorno a stagione sportiva successiva rispetto a quella dei fatti, ben poteva costituire il presupposto di natura eccezionale per richiedere la proroga.

Appare così violato oltre ogni ragionevole dubbio l'art. 32, comma 11, CGS, che prevede la decadenza della Procura dalle funzioni inquirenti nel caso in cui le indagini non si siano concluse prima dell'inizio della stagione sportiva successiva e non sia stata chiesta ed ottenuta la proroga.

Non può peraltro applicarsi al caso in esame il nuovo testo dell'art. 32 CGS, entrato in vigore solo dal 28 maggio 2009.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

(353) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FRANCESCO MAZZEO, COLLABORATORE CR EMILIA ROMAGNA (inibizione mesi 6), A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 48 del 17.6.2009).

(366) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO MAZZEO (Collaboratore CR Emilia Romagna) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 48 del 17.6.2009).

Letti i ricorsi preliminarmente riuniti per connessione oggettiva; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale

avv. Taddeucci Sassolini che ha chiesto applicarsi al sig. Francesco Mazzeo la sanzione dell'inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo o categoria della FIGC, oltre che la conferma nel resto dell'impugnata decisione, si osserva quanto segue.

Le parti hanno autonomamente impugnato la decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale, il sig. Mazzeo limitatamente alla parte della stessa in cui egli è stato sanzionato per la violazione dell'art. 5, comma 1, CGS, la Procura Federale limitatamente a quella in cui il deferito è stato prosciolto dall'accusa di aver realizzato una riproduzione della firma del Segretario Federale.

Il gravame del sig. Mazzeo è infondato sia per quanto attiene l'invocata mancanza di pubblicità delle dichiarazioni, sia relativamente alla loro presunta non lesività poiché rilasciate nell'esercizio del diritto di difesa.

L'ambito in cui il reclamante ha espresso i suoi giudizi ha evidente natura pubblica, trattandosi di un'audizione svolta nel corso di un procedimento disciplinare, il cui verbale per sua natura è destinato ad essere portato a conoscenza di una pluralità di soggetti.

Da una semplice lettura delle frasi pronunciate dal sig. Mazzeo si evince poi l'offensività delle stesse (*"Ritenevo infatti e ritengo tuttora di essere stato **raggirato** dai componenti della predetta Commissione ... in luogo dei due anni che **a mia insaputa** sono stati verbalizzati nell'accordo"*), ed inoltre va tenuto conto che esse si riferivano ad un fatto assolutamente estraneo a quello per il quale stava deponendo, circostanza che esclude ogni possibilità di invocare l'esercizio del diritto di difesa.

Il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione di parziale proscioglimento ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità del sig. Mazzeo in ordine alla formazione della falsa sottoscrizione del Segretario Federale.

Nel suo gravame la Procura rileva che per "costruire" tale firma apocrifa è stata con tutta evidenza utilizzata quella autentica apposta in calce ad una missiva destinata al deferito di cui egli era l'unico ad essere in possesso; rileva altresì che il sig. Mazzeo era l'unico ad avere interesse all'utilizzazione del documento apocrifo, avente ad oggetto la richiesta di sua reintegrazione nei ruoli federali, provvedimento che infatti il deferito aveva in precedenza invocato di propria iniziativa.

La stessa Procura sottolinea altresì l'esistenza a carico del deferito di precedenti specifici. Le argomentazioni della Procura sono pienamente condivisibili e quindi questa Commissione non concorda con l'affermazione di quella territoriale relativa ad una presunta carenza probatoria, giacché l'assunto accusatorio è sostenuto da adeguate ed

univoche prove documentali e di carattere logico che conducono ad ascrivere al sig. Mazzeo la formazione non corretta per riproduzione della sottoscrizione del Segretario Federale.

Per la determinazione della sanzione da irrogare, tenuto conto dei precedenti e del comportamento procedimentale del deferito, appare equa la sanzione disposta nel dispositivo.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il ricorso della Procura Federale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, infligge al sig. Francesco Mazzeo l'ulteriore sanzione dell'inibizione per anni 2 (due) da scontarsi al termine di quella attualmente in corso.

Rigetta il ricorso proposto dal sig. Francesco Mazzeo e dispone incamerarsi la tassa versata.

(342) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC SAGNINO ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE SINO AL 31.1.2010 AL SIG. MASSIMILIANO ABATE (dirigente-allenatore), DELL'INIBIZIONE FINO AL 20.11.2009 AL SIG. FLAVIO SINIGAGLIA (Segretario), DELL'INIBIZIONE SINO AL 25.6.2011 AL SIG. ALBINO ROSSI (tesserato FIGC, responsabile della attività di Base presso il CP di Como), DELLA SQUALIFICA SINO AL 20.10.2009 AI SIGG.RI RICCARDO SOMADOSSI, LUCA TAFURI, DANIELE MARIA SORCE, KEVIN GOLINO, ALESSANDRO ZAMPATTI E ALESSIO BERNARDO (calciatori) E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 45 del 28.5.2009).

(343) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC MASLIANICO ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE SINO AL 20.9.2009 AL SIG. NIKI D'ANGELO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 45 del 28.5.2009).

Visti gli atti;

Letto il provvedimento con cui il Procuratore Federale in data 12 marzo 2009 ha deferito;

1) il sig. Massimiliano ABATE, dirigente-allenatore, tesserato con la società Maslianico fino al 30.06.08, per la violazione dell'art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver integrato, con la propria condotta, la fattispecie vietata, secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti, cessioni e tesseramenti di calciatori, se non nell'interesse della propria società, svolgendo una attività di pianificazione e organizzazione di

reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi, verso altra società sportiva;

2) il sig. Niki D'ANGELO, tesserato con la società Maslianico, responsabile del settore giovanile, per la violazione dell'art. 1, comma 1, codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver integrato, con la propria condotta, la fattispecie vietata, secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti, cessioni e tesseramenti di calciatori, se non nell'interesse della propria società, svolgendo una attività di pianificazione e organizzazione di reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi, verso altra società sportiva; e per aver invitato il sig. Hangartner, tesserato con la società Albatese, a controllare, in qualità di "secondo", le attività del sig. ABATE;

3) il sig. Alfredo HANGARTNER, tesserato, quale dirigente, con la società Maslianico, per la violazione dell'art. 1, comma 1, per aver raccolto l'invito dei dirigenti della Maslianico a lavorare per quest'ultima, pur essendo tesserato, con la società Albatese;

4) il sig. Abdelmalek MANAI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente svincolato;

5) il sig. Edoardo MARCHI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

6) il sig. Riccardo SOMADOSSI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

7) il sig. Luca TAFURI calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

8) il sig. Daniele Maria SORCE, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

9) il sig. Kevin GOLINO, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

10) il sig. Dean Mechele LATERZA, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente svincolato;

11) il sig. Alessandro ZAMPATTI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

12) il sig. Alessio BERNARDO, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

13) il sig. Glauco NOSEDA, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente tesserato con la società US Tavernola;

14) il sig. Andrea BALZAROTTI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC

Maslianico ed attualmente non tesserato in ambito federale;

15) il sig. Lorenzo SORCE, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la società US Tavernola.

Tutti, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva, per aver avuto una condotta disciplinarmente rilevante, per l'essersi prestati all'attività di indebito reclutamento, sopra indicata, già partecipando alla riunione tenutasi presso la sede della società Sagnino nel mese di febbraio-marzo dell'anno 2008; e per avere successivamente accolto tale attività, tesserandosi per la squadra del Sagnino, ad eccezione di Glauco Nosedà, di Andrea Balzarotti e di Lorenzo Sorce; tutti, infine, per avere interrotto indebitamente la partecipazione agli allenamenti e per aver omesso di prendere parte alla gara del 19/04/2008 per la società Maslianico per la quale erano tesserati;

16) il sig. Flavio SINIGAGLIA, segretario della società Sagnino, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver prestato la propria opera in favore dell'attività sopra ascritta al sig. Abate, per il quale, in particolare, prenotava il terreno di gioco;

17) il Mauro BIANCHI, vice presidente società Sagnino, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver avviato attività di reclutamento, insieme ad altri dirigenti della Sagnino e con il sig. Albino Rossi, dirigente responsabile dell'Attività di Base del Comitato Provinciale di Como, coinvolto nella riunione "programmatica" sopra descritta, insieme ai genitori dei ragazzi interessati dall'attività di reclutamento;

18) il sig. Albino ROSSI, tesserato Figc, Responsabile della attività di Base presso il Comitato provinciale di Como, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva, per aver partecipato alla riunione "programmatica" sopra descritta, insieme ai genitori dei ragazzi, presso la società Sagnino; nonché per la violazione dell'art. 11 comma 1, punto E, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, circa un eventuale autorizzazione per le attività calcistiche di competenza del Comitato Regionale Lombardia, circa la categoria "giovanissimi";

19) la società AC Maslianico ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati;

20) la società AC Sagnino, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati;

Preso atto che la Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia con decisione 7 maggio 2009, pubblicata su C.U. n. 45 del 28 maggio 2009, ha dichiarato la responsabilità dei sigg. Massimiliano Abate, Niki D'Angelo, Alfredo Hangartner, Abdelmalek Manai, Edoardo Marchi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri, Daniele Maria Sorce, Kevin Golino, Dean Michele Laterza, Alessandro Zampatti, Alessio Bernardo, Glauco Nosedaq, Andrea Balzarotti, Lorenzo Sorce, Flavio Sinigaglia, Albino Rossi per violazione dell'art.1, comma 1, CGS nonché delle società AC Maslianico ASD e AC Sagnino per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS irrogando le seguenti sanzioni: inibizione sino al 31 gennaio 2010 al sig. Massimiliano Abate, inibizione sino al 20 settembre 2009 al sig. Niki D'Angelo, inibizione sino al 20 novembre 2009 al sig. Alfredo Hangartner, squalifica sino al 20 ottobre 2009 ai sigg. Abdelmalek Manai, Edoardo Marchi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri, Daniele Maria Sorce, Kevin Golino, Dean Michele Laterza, Alessandro Zampatti, Alessio Bernardo, Glauco Nosedaq, Andrea Balzarotti e Lorenzo Sorce, inibizione sino al 20 novembre 2009 al sig. Flavio Sinigaglia, inibizione sino al 25 giugno 2011 al sig. Albino Rossi, ammenda di euro 600,00 alla Soc. AC Maslianico ASD, ammenda di euro 1.000,00 alla Soc. AC Sagnino;

Letto il ricorso proposto in data 4 giugno 2009 dalla AC Sagnino congiuntamente ai sigg. Massimiliano Abate, Flavio Sinigaglia, Albino Rossi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri, Daniele Maria Sorce, Kevin Golino, Alessandro Zampatti ed Alessio Bernardo avverso la menzionata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia;

Letto altresì il ricorso proposto in data 4 giugno 2009 dalla AC Maslianico e dal sig. Niki D'Angelo avverso la stessa decisione;

Riuniti in via preliminare i due ricorsi per evidente connessione tra gli stessi;

Ascoltato il sig. Niki D'Angelo assistito dal proprio legale di fiducia;

Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale avv. Taddeucci Sassolini;

Rilevato preliminarmente che il ricorso proposto dalla AC Maslianico ASD deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal sig. Niki D'Angelo attualmente inibito sino al 20 settembre 2009;

Esaminata in via preliminare l'eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dalla AC Sagnino + 9 per violazione e falsa applicazione dell'art.32, comma 11, CGS;

Rilevato che detta eccezione appare fondata giacché è dato riscontrare dagli atti che la vicenda in esame nasce dall'esposto inoltrato alla Procura Federale dalla Società Maslianico in data 18 aprile 2008, con indagini concluse con il deferimento 12 marzo 2009

disposto (in assenza della necessaria proroga da concedersi da parte della sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale) nella stagione sportiva successiva;

Considerato che l'art. 32, comma 11, (nel vecchio testo che deve utilizzarsi essendo stato modificato solo con C.U. 147/A del 28 maggio 2009) prevede che le indagini relative a fatti *denunciati* nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, appare evidente che il dies a quo da prendere in considerazione sia quello della ricezione dell'esposto che ha dato luogo alle indagini e poi al deferimento;

Ritenuto che non può essere preso in considerazione come dies a quo quello dell'iscrizione del caso in esame nel Registro della Procura, giacchè in tal caso si consentirebbe all'Ufficio di far decorrere il termine a propria discrezione senza garanzia per i diritti dei terzi.

Valutato che nessuna proroga è stata mai richiesta dalla Procura Federale il deferimento deve essere dichiarato inammissibile con la conseguenza dell'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia nei confronti di tutti i soggetti che hanno proposto ricorso dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale; restano pertanto esclusi da ogni favorevole conseguenza legata all'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti che detta decisione non hanno impugnato e la AC Maslianico ASD per la quale l'impugnativa viene dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

In accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del deferimento della Procura Federale ed in accoglimento del ricorso, annulla la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia con riferimento alle sanzioni irrogate alla AC Sagnino ASD, Massimiliano Abate, Flavio Sinigaglia, Albino Rossi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri, Daniele Maria Sorce, Kevin Golino, Alessandro Zampatti, Alessio Bernardo, Niki D'Angelo; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla AC Maslianico ASD.

Nulla per le tasse non versate.

(320) – APPELLO DELLA SOCIETA' FC LATINA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PASQUALE DI MAIO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 108 del 21.5.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale, avv. Taddeucci Sassolini, che ha chiesto il rigetto del gravame, si osserva quanto segue.

Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto nell'interesse del FC Latina Srl poiché la stessa ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione.

Nel merito deve ribadirsi che il comportamento tenuto dal sig. Pasquale De Maio è lesivo delle norme regolamentari che impongono ai tesserati di non assumere atteggiamenti contrari agli obblighi di lealtà, correttezza e probità.

Le deposizioni raccolte nel corso delle indagini hanno dimostrato che lo stesso ha sollecitato e preteso la corresponsione a favore della sua società di una somma di denaro quale corrispettivo per provvedere allo svincolo del calciatore sig. Giacomo Del Vecchio, e già questa circostanza è sufficiente a concretizzare una fattispecie illecita.

Ma risulta anche provato che il sig. De Maio ha percepito la somma pretesa e ciò nel corso di un incontro avvenuto tra lui, il calciatore ed un rappresentante della società interessata a tesserare il giocatore.

A nulla rileva il "tragitto" dell'assegno emesso per effettuare la dazione, se cioè lo stesso sia stato consegnato direttamente al reclamante o se sia passato attraverso il sig. Giacomo Del Vecchio, giacché ai fini del decidere è di primaria importanza la destinazione finale del titolo.

Al riguardo seppur può condividersi l'affermazione contenuta nel gravame in ordine all'assenza di valore probatorio in capo alla matrice di un assegno bancario, certamente le univoche deposizioni testimoniali hanno permesso di acclarare che il titolo ha avuto quale prenditore ultimo l'odierno reclamante.

Questi nel gravame lamenta poi una presunta sproporzione tra le sanzioni inflitte a lui ed alla sua società e quelle comminate agli altri deferiti.

In proposito però deve essere evidenziato che il primo giudice con la sua decisione, che sul punto è peraltro divenuta cosa giudicata, ha dichiarato la responsabilità disciplinare del sig. Candido De Felice e della società Borgo Flora previa derubricazione dell'addebito loro ascritto nell'ipotesi più lieve di omessa denuncia, circostanza che giustifica la quantificazione più tenue della relativa sanzione rispetto a quella comminata per la violazione contestata al sig. De Maio.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che il ricorso è infondato e che l'impugnata decisione deve essere integralmente confermata.

P.Q.M.

dichiara l'improcedibilità del ricorso proposto nell'interesse del FC Latina Srl e rigetta quello proposto dal sig. Pasquale De Maio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 24 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete